

Legge regionale 07 aprile 2023, n. 18

Determinazione dei limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica (ERP). Modifiche alla l.r. 77/1998.

(Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 13.04.2023)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Modifiche all'articolo 2 della l.r. 77/1998

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

Art. 3 Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n), o), z). dello Statuto;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale);

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata);

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 26;

Vista la legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica);

Considerato quanto segue:

1. Il prezzario dei lavori costituisce lo strumento di riferimento per la quantificazione del limite di spesa dell'opera da realizzare e per la definizione degli importi a base di gara negli appalti pubblici di lavori;
2. Il legislatore statale ha recentemente disposto che le regioni provvedano all'aggiornamento anche infrannuale dei rispettivi prezzari dei lavori per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione e dei prodotti energetici;
3. La disposizione di cui al punto 2 è stata corredata dalla previsione di un termine specifico per l'aggiornamento dei prezzari e presidiata da un potere sostitutivo statale in caso di inadempienza delle regioni al rispetto di tale termine;
4. Le previsioni di cui al punto 3 confermano l'obbligatorietà dell'applicazione del prezzario regionale ai fini della determinazione del congruo costo dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni, determinazione funzionale a consentire il rapido avvio delle gare di appalti pubblici di lavori in un contesto profondamente segnato da costi esorbitanti dei processi produttivi;
5. Il d.m. lavori pubblici 5 agosto 1994 si configura come un atto di rango secondario in una materia di competenza regionale largamente prevalente, che ha definito i limiti di costo unitari per il quadriennio 1992 – 1995; tale decreto attribuisce comunque alle regioni la potestà di individuare costi totali di intervento anche superiori a quelli massimi stabiliti dal decreto stesso sulla base di specifiche situazioni territoriali, ben potendo queste ultime differire comunque, in una certa misura, tra i vari territori regionali;
6. Si ritiene altamente opportuno fornire una solida base legislativa ai provvedimenti che saranno adottati dalla Giunta regionale per determinare specificamente i limiti di costo degli interventi;
7. In considerazione dell'imminente avvio dei lavori, in particolare del piano nazionale complementare (PNC), al piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR), è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 77/1998

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 77 (Riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

“ *g) determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), qualora ciò derivi dall'applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate disposizioni attuative della presente lettera.* ”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.